

LODI - 26 gennaio 2007

Prot. n. 993/07 - Gab.  
Risposta alle note del 9 novembre 2006

## ALLEGATO 2

Ai Signori Sindaci dei Comuni di  
- Montanaso Lombardo  
- Tavazzano con Villavesco

e p.c.

Al Signor Presidente della Provincia di Lodi  
Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia di Lodi

**OGGETTO** - Apparecchiature denominate «T Red». Quesito.

Con riferimento alle note a margine indicate, concernenti l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La disciplina del Nuovo Codice della Strada, come è noto, mira a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, in quanto finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato (art. 1 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Ciò si realizza, tra l'altro, attraverso la promozione dell'educazione stradale nelle scuole e il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale (art. 208 comma 4 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni in materia si pone, nel quadro del sistema codicistico, quale eccezione ai seguenti principi generali: 1) presenza dell'agente accertatore; 2) contestazione immediata dell'infrazione. Ciò non solo a maggior tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità della vita umana, ma anche al fine di consentire, attraverso la successione violazione-contestazione-sanzione, quel rapporto di immediatezza in grado di assicurare al momento repressivo anche la dimensione educativa sopra ricordata. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2002, n. 168

(«Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale»), prevede tuttavia la possibilità di utilizzare strumenti di controllo remoto delle violazioni nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 142 e 148 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di limiti di velocità e sorpasso. Non pare detto elenco esemplificativo bensì tassativo. Ne deriva che i casi espressamente indicati costituiscono le uniche deroghe ai principi generali suesposti. Principi attraverso i quali viene garantito il corretto funzionamento del sistema, basato sul valore e sull'efficacia di atto pubblico del verbale di accertamento, il quale fa piena prova fino a

querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 Codice civile).

Tale essendo il quadro generale, si pone la questione circa la compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata.

Al riguardo si rileva che la fattispecie appare più complessa rispetto a quelle sopra menzionate e, per le sue proprie caratteristiche, non sembra prestarsi a sistemi - per quanto omologati, atteso che il mero accertamento amministrativo di idoneità tecnica è cosa diversa dall'uso legittimo - di misurazione, rilevazione e controllo remoto. Si pensi al caso in cui, per la presenza di altri veicoli, risulta difficile stabilire quando - pur proiettando il semaforo luce rossa - l'incrocio è stato impegnato; oppure al caso di luce gialla di durata limitata o comunque non adeguata alla rete viaria, all'intersezione e al volume di traffico veicolare in atto.

In una tale situazione, ritiene lo scrivente che solo la presenza di agente operante sul luogo - pur prescindendo dalla contestazione immediata che, ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis del ricordato decreto legislativo n. 285 del 1992, in questo caso non è necessaria - sia garanzia di una descrizione inoppugnabile degli eventi e consenta di ricondurre la fattispecie nell'alveo della corretta applicazione del principio generale al quale, come sopra si è visto e come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civ., 17 novembre 2005, n. 23301; e jusdem, 11 aprile 2006, n. 8465), il caso di specie non si sottrae.

Si osserva infine che, qualora il semaforo sia preceduto da sistema di rilevazione della velocità in grado di anticiparne la luce rossa, tale combinazione non trova riscontro nelle norme vigenti e che la stessa, provocando l'alterazione del ciclo semaforico naturale, sembra confliggere con la natura e la funzione del semaforo il quale, ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), serve per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione e non già per interromperne improvvisamente il flusso, con conseguente pericolo per la circolazione e per la vita umana stessa.

In relazione alle riflessioni suesposte, vorranno le

SS.LL., in piena autonomia, valutare l'opportunità di rimodulare la prassi finora adottata e applicare ove possibile il principio dell'autotutela, ovvero far tenere conseguenti controdeduzioni in ordine ai numerosi ricorsi in materia qui presentati.

**IL PREFETTO**  
**(DE STEFANO)**